

Articolo 1 Importo e taglio delle Obligazioni.

Il Prestito Obbligazionario "Banca Interprovinciale Tasso Fisso 3,00% 10.06.2011 – 10.06.2013" è emesso da Banca Interprovinciale S.p.A. in un importo di nominali euro 2.000.000,00= ed è costituito da n. 2.000= obbligazioni al portatore del valore nominale di euro 1.000,00= cadauna. Il taglio minimo sottoscrivibile è pari ad euro 10.000,00= con multipli di euro 1.000,00=. Il Prestito Obbligazionario è munito di n. 4 cedole di interesse semestrale.

Articolo 2 Offerta.

Il Prestito Obbligazionario viene riservato al pubblico indistinto in Italia.

Articolo 3 Godimento e durata.

Le obbligazioni sono emesse in data 10 giugno 2011, hanno una durata di 2 anni e saranno rimborsate integralmente in un'unica soluzione il 10 giugno 2013.

Articolo 4 Prezzo di emissione.

Le obbligazioni sono emesse ad un prezzo unitario di euro 100,00= ogni euro 100,00= di valore nominale, pari ad euro 1.000,00= per ciascuna obbligazione di nominali euro 1.000,00=.

Articolo 5 Commissioni ed oneri.

Le obbligazioni non prevedono commissioni e/od oneri a carico dei sottoscrittori.

Articolo 6 Rimborso.

Le obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla Data di Scadenza, al loro valore nominale, e cioè euro 1.000,00= per ogni obbligazione di nominali euro 1.000,00= senza deduzione per spese.

Articolo 7 Interessi.

In relazione alle obbligazioni saranno corrisposti interessi fissi lordi costanti, calcolati sulla base della formula "giorni effettivi/giorni effettivi" in rate semestrali posticipate con scadenza al 10 giugno e 10 dicembre di ogni anno. Il tasso annuo lordo nominale di interesse è pari al 3,00%.

Articolo 8 Servizio del prestito.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale saranno effettuati per il tramite di Monte Titoli S.p.A. in quanto il prestito è emesso in forma dematerializzata ai sensi del d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e relative disposizioni. Qualora il pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Prestito Obbligazionario maturi in un giorno che non sia giorno lavorativo bancario, tale pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo bancario successivo, senza riconoscimento di ulteriori interessi.

Articolo 9 Regime fiscale.

Sugli interessi ed altri proventi e sulle plusvalenze di applicano, nei casi e con le modalità ivi previste, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi di cui al d.lgs., 1 aprile 1996 n. 239

ed al d.lgs., 21 novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura attualmente in essere del 12,50%. Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero comunque essere soggette le obbligazioni.

Articolo 10 Termine di prescrizione.

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Articolo 11 Rimborso anticipato.

Le obbligazioni non prevedono modalità di rimborso anticipato.

Articolo 12 Mercati di negoziazione.

I titoli non saranno quotati in mercati obbligazionari.

Articolo 13 Garanzie.

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti esclusivamente dal patrimonio dell'Emittente. Le obbligazioni non sono assistite da garanzie reali o personali di terzi né dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Articolo 14 Legge applicabile e procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie.

In conformità con quanto disposto dall'art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 recante la nuova disciplina in materia di mediazione obbligatoria, le Parti, per come innanzi identificate, convengono che tutte le controversie aventi ad oggetto le rispettive obbligazioni derivanti dal presente contratto che dovessero sorgere tra le stesse verranno rimesse innanzi all'**Organismo di Conciliazione Bancaria** istituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario, in qualità di organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità obbligatoria per poter successivamente adire l'Autorità Giudiziaria. In ogni caso, resta ferma la possibilità per le parti di poter concordare, anche successivamente alla stipula del presente contratto, l'individuazione di un diverso organismo di mediazione iscritto nel relativo registro. Ove il cliente rivesta la qualità di Consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice del Consumo, la banca si obbliga sin d'ora a prestare il proprio assenso alla designazione da parte del Consumatore di un diverso organismo di mediazione iscritto nel relativo registro. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del d.lgs., n. 28/2010, resta ferma la facoltà per il Cliente di rivolgersi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso Consob istituito ai sensi del d.lgs., 8 ottobre 2007, n. 179. Il ricorso alla Camera di Conciliazione e Arbitrato, consentirà ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità prevista dal citato art. 5, comma 1 del d.lgs., 28/2010.



Regolamento del prestito obbligazionario "Banca Interprovinciale S.p.A. Tasso Fisso 3,00% 10.06.2011 – 10.06.2013" di nominali euro 2.000.000,00= codice Isin IT0004727993

Il prospetto informativo relativo al prestito è stato redatto in conformità al Regolamento Consob 11971/99 art 34-ter comma 4 e 5. Il prospetto informativo è consultabile sul sito dell'emittente www.bancainterprovinciale.it ed è disponibile gratuitamente presso le filiali della Banca Interprovinciale S.p.A.

Articolo 15 Comunicazioni.

Eventuali comunicazioni dell'Emittente agli obbligazionisti saranno tempestivamente effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'emittente stesso www.bancainterprovinciale.it e presso le filiali della Banca.

Articolo 16 Conflitti d'Interessi.

La Banca Interprovinciale S.p.A. **ha un interesse in conflitto nell'operazione** di collocamento del presente prestito in quanto trattasi di valori mobiliari di propria emissione e rispetto al quale svolge la duplice funzione di Emittente e di agente per il calcolo, cioè di soggetto incaricato della determinazione degli interessi e delle attività connesse.

Articolo 17 Varie.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge. Il presente regolamento è composto da n. 3 (tre) pagine.